



Comune di Villongo
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14 del 22/06/2021

OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021. RIDUZIONE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno **2021**, addì **ventidue** del mese di **Giugno** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Ori Belometti Maria** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ORI BELOMETTI MARIA	si	
2	ONDEI MARIO	si	
3	CITARISTI EUGENIO	si	
4	RINALDI ROBERTA	si	
5	MARINI PIERLUIGI	si	
6	NUCERA DOMENICO BENITO	si	
7	ROGGERI ELISABETTA		si
8	CADEI GIOVANNA	si	
9	COSTA ANDREA		si
10	BONZI ALBERTO	si	
11	MICHELI FRANCESCO	si	
12	VIGANI GIUSEPPE	si	
13	BELOTTI EDOARDO	si	

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il Sindaco-Presidente, da lettura dell'oggetto previsto al n. 3 dell'ordine del giorno: "Determinazione Tariffe anno 2021. Riduzione a causa dell'emergenza COVID-19" e cede la parola all'Assessore Rinaldi Roberta che relaziona il Consiglio in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147/2013, in materia di IUC, prevede che "*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*";

CONSIDERATO che l'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 l'ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e sulla base del manuale di trasmissione del PEF 2021, con cui ha precisato che occorre calcolare il PEF al lordo delle seguenti poste, che saranno di conseguenza detratte dal quadro tariffario:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'ente territorialmente competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE la complessità del quadro normativo di riferimento e le criticità dovute alla pandemia generata dal virus COVID-19 e al suo perdurare nel corso del 2021;

RICHIAMATE inoltre:

a) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;

b) la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO che:

a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, il quale espone un costo complessivo di €695.709 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 168.792 e parte fissa pari a € 526.918, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad **€ 691.003** - di cui parte fissa **€ 164.085** e parte variabile **€ 526.918** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

d) l'ufficio tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano finanziario come sopra approvato;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' articolo 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *“il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

DATO ATTO che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come

risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

c) il Comune ha individuato categorie TARI non domestiche cui applicare riduzioni al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO pertanto di poter concedere ad alcune categorie di contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI – limitatamente alla parte variabile della tariffa;

ATTESO che le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a mitigare i gravi effetti socio-economici patiti da alcune categorie di utenze in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il minor gettito derivante dalle predette riduzioni dovrà essere finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- **1a rata acconto** con scadenza 30 settembre 2021
- **2a rata saldo** con scadenza 02 dicembre 2021
- **rata unica a saldo** con scadenza 30 settembre 2021 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24 - PagoPA).

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 30, del citato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante la disciplina della riscossione della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

EVIDENZIATO Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei Comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il citato regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e lo statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI n°7 favorevoli, n°/ contrari e n°2 astenuti (Consiglieri Belotti e Vigani) espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1-DI CONSIDERARE le premesse, che si intendono qui totalmente riportate, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021;

3-DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2021 come di seguito indicate:

4- DI STABILIRE, per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nella misura del 25% della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche e del 20% della parte variabile per le utenze domestiche

Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
Componenti 1	0,22600	46,23760
Componenti 1 Box Accessori	0,22600	-
Componenti 2	0,26560	92,53930
Componenti 2 Box Accessori	0,26560	-
Componenti 3	0,29700	118,61880
Componenti 3 Box Accessori	0,29700	-
Componenti 4	0,32220	150,36540
Componenti 4 Box Accessori	0,32220	-
Componenti 5	0,34730	187,76850
Componenti 5 Box Accessori	0,34730	-
Componenti 6 o più	0,36770	217,04680
Componenti 6 o più Box Accessori	0,36770	-

Categoria	Tipologia	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2831	0,8227
2	Cinematografi e teatri	-	-
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2937	0,8527
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,4339	1,2612
5	Stabilimenti balneari	-	-
6	Esposizioni, autosaloni	0,2249	0,6597
7	Alberghi con ristorante	0,7515	2,1833
8	Alberghi senza ristorante	0,5371	1,5592
9	Case di cura e riposo	-	-
10	Ospedale	-	-
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,6853	1,9893
12	Banche ed istituti di eredità	0,3069	0,8930
12	Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	0,3069	0,8930
12	Studi medici (Banche ed istituti di credito)	0,3069	0,8930
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,6350	1,8459
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7700	2,2357
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquaria	0,3784	1,0991
16	Banchi di mercato beni durevoli		
0	- idem utenze giornaliere	0,7593	2,2000
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,6800	1,9743
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,4895	1,4280
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6615	1,9209
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3440	0,9989
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4339	1,2565
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,0219	11,6790
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,3022	9,5885
24	Bar, caffè, pasticceria	2,7121	7,8700
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,2648	3,6750
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,0981	3,1859
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,8845	14,1790
28	Ipermercati di generi misti	-	-
29	Banchi di mercato genere alimentari		
0	- idem utenze giornaliere	2,7573	8,0098
30	Discoteche, night-club	-	-

5 - DI STABILIRE che le categorie non domestiche che beneficeranno della riduzione TARI di cui al punto 4, sono le seguenti:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Supermercati di generi misti
Discoteche, night-club
Banchi di mercato beni durevoli – utenza giornaliera
Banchi di mercato genere alimentari – utenza giornaliera

6 - DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone;

7- DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- **1a rata acconto** con scadenza 30 settembre 2021
- **2a rata saldo** con scadenza 02 dicembre 2021
- **rata unica a saldo** con scadenza 30 settembre 2021 (versamento in un'unica soluzione)

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24 - PagoPA).

8- DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

9- DI DELEGARE il responsabile del servizio tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 con separata votazione che ha dato il seguente esito: favorevoli n°9 - contrari n°/ ed astenuti n°2 (Consiglieri Vigani e Belotti) espressi nelle forme di legge.

Oggetto : TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021. RIDUZIONE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 28/06/2021

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 28/06/2021

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Ori Belometti Maria

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Liliana Rafani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Liliana Rafani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Liliana Rafani
